

Infortunati. Impiegati nelle lavorazioni

Per i tirocinanti rischio rincaro dei premi Inail

**Giuseppe Maccarone
Silvana Toriello**

Dal mercoledì 5 marzo assicurare i tirocinanti potrebbe comportare l'applicazione di un tasso di premio più elevato. Questo quanto si ricava dalla lettura della circolare **Inail** 16/2014.

Ai **tirocini professionali**, nel periodo di vigenza della tariffa del 1988, si applicava la voce 0720 con un tasso pari al 9 per mille, in linea con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 142/98 attuativo dell'articolo 18 della legge 196/97. Dal 2000, però, l'**Inail** ha applicato la tariffa 0611 (che ha sostituito la 0720) prevedendo tassi del 5 per mille per l'artigianato, del 6 per mille per il terziario, del 9 per mille per l'industria e dell'11 per mille per la gestione "altre attività".

La sentenza della Corte costituzionale 287/2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 11 del Dl 138/2011 e ha fatto venir meno la norma di diritto transitorio che consentiva, in assenza di regolamentazioni regionali, di continuare ad applicare l'articolo 18 della legge 196/1997. Di conseguenza è uscito di scena anche il relativo regolamento di attuazione. Successivamente, il Dl 76/2013 ha reintrodotto la possibilità di ricorrere ai tirocini formativi e di orientamento in via transitoria fino al 31 dicembre 2015, applicando la normativa statale ma tale previsione è stata soppressa in sede di conversione del decreto. Nel frattempo la quasi totalità delle Regioni ha conformato la propria disciplina alle prescrizioni contenute nelle "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013. La conseguenza dell'abrogazione della normativa statale comporta che i tirocini vengano classifi-

cati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 delle varie gestioni. Sono tuttavia esclusi dalla novità i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda. Per quest'ultimi occorre riferirsi alle voci che competono alle lavorazioni stesse e cioè alle voci di produzione che, in genere, prevedono tassi di tariffa più elevati.

Nulla varia per l'individuazione della retribuzione imponibile su cui si calcola il premio.

LA REGOLA

Al posto delle aliquote standard delle gestioni di riferimento si devono applicare quelle specifiche dell'attività svolta

La stessa è costituita da una retribuzione convenzionale annuale, pari al minimale di rendita, rapportata alle giornate di presenza. Il nuovo regime assicurativo si applica a tutti i tirocini oggetto delle linee guida nonché ai tirocini curriculari estranei alle linee guida medesime.

Nella circolare, l'istituto si sofferma anche sul praticante utile all'accesso alle professioni, ribadendone, stante la gratuità della prestazione, l'esonero ai fini **Inail**. L'obbligo assicurativo, tuttavia, sussiste se il praticante esegue lavorazioni rischiose, se è dipendente o collaboratore del professionista (in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che fanno sorgere l'obbligo assicurativo) o se partecipa a corsi formativi con esposizione a rischi assicurabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

